



**Corte dei conti**  
**Servizio di supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte**  
Via Roma, 305 - 10123 Torino  
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0004386-18/05/2012-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale  
Al Sindaco del Comune  
All'Organo di revisione  
del Comune di **RONAGNANO SESIA (NO)**

Oggetto: Rendiconto 2010 - Pronuncia ai sensi dell'art. 1, comma 168 legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 164/2012/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 9 maggio 2012.

Il Funzionario preposto

Det. Federico Spia



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. TUB



2 DOC. INTERNO N.:23481814 del 18/05/201

**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 64/2012/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati:

Dott.	Mario	PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Gianfranco	BATTELLI	Consigliere
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter	BERRUTI	Primo Referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario

nell'adunanza del giorno 9 maggio 2012;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

Vista la delibera n. 2/AUT/2011/INPR, depositata in data 9 giugno 2011, della Sezione delle Autonomie, inerente le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e sul rendiconto dell'esercizio 2010 ed i questionari allegati;

Vista la deliberazione n. 283/2011/SRCPIE/INPR del 15 dicembre 2011, con la quale è stata programmata l'attività di controllo per l'anno 2012;

Vista la relazione sul rendiconto 2010, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Romagnano Sesia, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza n. 19/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Dott. Walter Berruti

#### **PREMESSO**

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2010, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della L. 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Romagnano Sesia, è emersa l'esistenza di un risultato di gestione

negativo (- 311.720 euro) derivante da disequilibri di parte corrente e di parte capitale, che segue a un risultato di gestione negativo anche nel 2009 (- 457.584 euro) e nel 2008 (- 18.925 euro). A ciò si aggiunge una rilevante differenza tra entrate non ripetitive, derivanti dal recupero dell'evasione tributaria (204.130 euro), e spese non ripetitive (8.934 euro) non destinata a spese di investimento, nonché il ricorso ad anticipazioni di tesoreria sia per l'esercizio 2010 (per 285 giorni con una anticipazione media pari ad euro 545.123), che per l'esercizio 2011 (per 221 giorni alla data di compilazione del questionario sul rendiconto 2010).

Nel corso dell'attività istruttoria l'Ente ha fornito specifiche informazioni, cui è seguita la trasmissione di una scheda riepilogativa delle violazioni emerse. L'Ente ha quindi fatto pervenire ulteriori chiarimenti.

Considerato il contraddittorio svolto con l'Ente e le risultanze dell'attività istruttoria, il Magistrato istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata L. n. 266/2005.

#### CONSIDERATO

1. La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Proseguendo in un disegno legislativo, avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione con la L. 5 giugno 2003 n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell'interesse, contemporaneamente, dei singoli enti territoriali e della comunità

che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza 27 gennaio 1995 n. 29 e ribadita dalle sentenze 9 novembre 2005 n. 417 e 6 giugno 2007 n. 179), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo.

Da ultimo, l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149 ha valorizzato questo controllo della Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Trattasi di un controllo di tipo collaborativo (cfr. Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37), le cui caratteristiche suggeriscono di segnalare agli Enti, specie in sede di analisi delle relazioni dell'organo di revisione sui bilanci, anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale, ferma restando la gravità di tutte le irregolarità che costituiscono un serio rischio per gli equilibri di bilancio.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In ogni caso, si precisa che, se le caratteristiche di questo controllo consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli organi di revisione e del contraddittorio svolto, irregolarità contabili o criticità gestionali, l'ente è chiamato comunque a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie

specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate.

2. Dall'esame della relazione in epigrafe è emersa una situazione gestionale che comprende un risultato di gestione negativo derivante da disequilibri di parte corrente e di parte capitale, già presente nel 2009 e, in parte, nel 2008, una differenza tra entrate e spese correnti non ripetitive non destinata a investimenti, nonché un ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria.

In sede istruttoria l'Ente ha affermato che le risorse provenienti dal recupero dell'evasione tributaria devono considerarsi risorsa ordinaria e non straordinaria.

3. L'esistenza per un triennio di disavanzi di gestione (di cui gli ultimi due significativi), invero, anche in presenza di avanzi di amministrazione, può costituire sintomo di una non sana gestione finanziaria, specie laddove, come nella specie, il disavanzo sia derivato da squilibri di parte corrente.

Va, infatti, ricordato che, da un lato, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione è soggetta agli stringenti limiti previsti dalla legge e alla necessaria osservanza del principio di prudenza, dall'altro, sempre in un'ottica di sana gestione, una gestione di competenza con un disavanzo costante (da rilevarsi al netto dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, dunque senza considerare l'influenza delle gestioni precedenti), potendo acquisire carattere di strutturalità, va monitorata, avendosi particolare riguardo alle capacità di programmazione e di realizzazione delle previsioni dell'Ente.

Quanto alle entrate non ripetitive, quali quelle provenienti dal recupero dell'evasione tributaria, va rammentato che esse, per il loro carattere di variabilità, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi. Pertanto, va ponderata la tipologia di spese da finanziare con tali entrate, che dovrebbero essere quelle d'investimento ovvero quelle correnti di carattere straordinario, onde evitare rischi per i futuri equilibri di bilancio.

In tale quadro assume rilevanza anche il ricorso ripetuto all'anticipazione di tesoreria, forma di finanziamento a breve termine, cui è opportuno ricorrere in via eccezionale e solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità (in quanto ne derivano oneri finanziari per il pagamento degli interessi passivi). Il ricorso all'anticipazione di tesoreria protratto nel tempo, infatti, denota persistenti squilibri nella gestione di cassa e, di conseguenza, criticità nell'ambito di una sana gestione finanziaria.

**P.Q.M.**

In relazione a quanto precede, questa Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

**rileva**

- l'esistenza di ripetuti risultati negativi di gestione nel 2010, 2009 e 2008;

**invita**

- l'Ente ad adottare misure gestionali utili a prevenire compromissioni dell'equilibrio della situazione corrente assicurando un equilibrio strutturale, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio.

Dispone che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, nella persona del suo Presidente, al Sindaco, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 9 maggio 2012.

Il Magistrato estensore

Dott. Walter BERLUI

Il Presidente P.F.

Dott. Mario PISCHEDDA

Depositato in Segreteria il 18 MAG. 2012

Il Funzionario Preposto  
Dott. Federico SOLA